

però parmi che l'onorevole Indelli mi voglia provar troppo.

**Indelli, relatore.** Adesso le farò vedere se è garantito.

**Branca.** Tutta la questione si riduce a questo, e su ciò richiamo l'attenzione della Camera. Si tratta con una convenzione di dar forza obbligatoria alle guarentigie date dalle legislazioni dei vari paesi. Si dice: ma voi avete un diritto di reciprocità; ora è precisamente su di questo che io non mi credo garantito, perchè se si garantisce il nostro diritto di reciprocità contro paesi i quali hanno un'industria molto più forte della nostra, non mi pare che si tutelino gli interessi dell'industria italiana.

Sarà un omaggio ad un alto principio di diritto, che io lodo; ma come applicazione ai nostri interessi non lo credo opportuno. Se l'onorevole relatore mi darà delle spiegazioni, io ho detto che mi auguro si possa facilmente trovare un modo per metterci d'accordo. Ma io aspetterò prima a vedere in qual modo, con lo sforzo del suo ingegno, possa provarmi l'utilità per l'Italia di questa convenzione.

E con questo credo di aver anche chiarito l'equivoco in cui l'onorevole Panattoni mi voleva cogliere, mentre, come diceva, la questione è molto semplice, e non è una questione giuridica.

**Presidente.** Non vi sarebbe più alcun oratore iscritto. Insiste l'onorevole relatore nel chiedere di parlare?

**Indelli, relatore.** Insisto.

**Presidente.** Ella insiste, o vuol riservarsi la facoltà di parlare dopo la chiusura della discussione generale?

**Indelli, relatore.** Io chiedo di parlare anche prima che sia chiusa la discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Indelli, relatore.** Prima di rispondere a certe considerazioni relative al carattere generale del trattato, procedendo con ordine, comincio dal dileguare qualche dubbio su qualche articolo della convenzione. Questi dubbi furono creati dal modo inesatto come le questioni sono state poste; a me dunque sembra che innanzi tutto bisogna intendersi sulle questioni, se vorremo fare cammino.

In fondo, tutti gli attacchi si sono rivolti all'articolo 10. Che cosa dice quest'articolo? Esso dice che le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ad esso. Dunque bisogna leggere l'articolo precedente:

“ Art. 6. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom

commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

“ La saisie aura lieu à la requête, soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État. ”

E poi l'articolo 10:

“ Art. 10. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant fausement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

“ Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité fausement indiquée comme provenance. ”

Ora, o signori, quando si dice: voi create un nuovo reato, si dice cosa che non sta in fatto. Qui non vi è parola di reato, ma si tratta di semplice sequestro della mercanzia. Nell'articolo 9 è detto che questo sequestro è fatto alla dogana, all'*importation*. Cossicchè, quanto si è detto in ordine ai nostri commercianti che non accettano la mercanzia se non col battesimo di un nome e provenienza straniera, tutto questo è perfettamente estraneo. La questione che si fece a Parigi fu questa; che si importavano in paesi esteri mercanzie le quali avevano, o una marca falsa, o una provenienza falsa accompagnata da un nome falso.

E badate, o signori, a quel che è detto nell'articolo 10: “ portante un falso nome di provenienza, che fosse congiunto anche ad un nome fittizio, oppure adoperato con un intenzione fraudolenta. ”

Ci vogliono queste due condizioni. Ma ripeto che se portate in Francia i vostri vini, dicendo che sono vini di Borgogna o di Sciampagna, usando anche un nome fittizio, nella dogana francese potranno essere sequestrati a richiesta del pubblico ministero o della parte. Ma nell'interno, signori, nulla è innovato alla nostra legislazione. Quindi intendiamoci bene. Se sono i consumatori italiani che han bisogno di questo battesimo straniero per le vostre mercanzie, sarà sempre applicata la legge italiana, e nulla è alterato allo stato delle cose come è oggi. Volete vedere il primo guadagno che abbiamo fatto col guadagno?

Il trattato dell'unione sarebbe stato sempre stipulato tra gli altri Stati. Cossicchè i *ressortissants* di questi paesi nelle importazioni in Italia, potevano continuare nell'antico sistema, se la nostra legislazione non fosse cambiata, e sarebbero